



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0007642
08-04-2019 - PdC/4/1

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: **Programmazione di cui alla proposta n. 88 del 05/04/2019 ad oggetto: " NUOVA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019-2021. APPROVAZIONE."**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Santa Maria di Sala, nelle persone del

Dott. Leopoldo Fogale
Dott.ssa Silvia Susanna
Dott. Michele Marchetto

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *(riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile – abrogato con D.L. n. 133/2016 art. 16);*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;



FILIPPO FARSETTI
TALCENTENARIO 1792 - 2004



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

- l'art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che gli enti devono effettuare la "ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti", *nonché* il "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni";

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- il Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Santa Maria di Sala in data 05.04.2019 ha provveduto ad effettuare una ricognizione di cui alla norma citata, ad esito della quale sono pervenute le comunicazioni dalle quali non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

viste le linee guida emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione aventi ad oggetto: "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

visto e richiamato l'art. 14bis "Disciplina delle capacità assunzionali delle Regioni e degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali" del Decreto Legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019 e di modifica del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 con cui viene previsto quanto segue:

"5 sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatosi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere verificate soltanto a seguito delle cessazioni che producano il relativo turn-over".

vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 05/04/2019, avente ad oggetto: "NUOVA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019-2021. APPROVAZIONE".

preso atto che l'Amministrazione:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018 e si trova in una situazione di tendenziale rispetto degli equilibri generali di bilancio 2019;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006, così come dimostrato nella





COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

tabella di cui all'allegato sub A);

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L.296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, a seguito di ricalcolo, risulta come segue:

▪ **Media triennio 2011-2012-2013 € 1.888.136,02** calcolata, in aderenza alla Deliberazione Corte dei Conti Sezioni Autonomie, n. 16/SEZAUT/2009/QMIG;

preso atto dell'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 il quale prevede che: "sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste per il lavoro c.d. flessibile le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. 267/2000", pertanto, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 27.658,36;

preso atto che la spesa prevista nell'anno 2019 per lavoro a tempo determinato pari a € 20.652,45 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è inferiore al suddetto limite come risulta dall'allegato sub B) residuando la possibilità di poter affidare incarichi occasionali;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Economico e Amministrativo, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

R A C C O M A N D A

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

V E R I F I C A T O

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dall'allegato sub A);
- sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come risulta dall'allegato sub B).

E S P R I M E

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 05/04/2019, avente ad oggetto: "NUOVA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019-2021. APPROVAZIONE".

Santa Maria di Sala li 08 Aprile 2019

L'Organo di Revisione

Dott. Leopoldo Fogale

Dott.ssa Silvia Susanna

FILIPPO FARSETTI
INVESTITARIO 1994 - 2004

Dott. Michele Marchetto

